

La presente deliberazione viene affissa il 18 GEN. 2005 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni


## PROVINCIA di BENEVENTO

*Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 6 del 17 GEN. 2005*

**Oggetto:** Tribunale di Benevento- Sez. Lavoro- Ricorso Martone Grazia c/ Provincia -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilacinque il giorno DICIASSETTE del mese di GENNAIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
 - IL PRESIDENTE 

### LA GIUNTA

**Premesso** che con ricorso notificato il 12/10/04 Tribunale Benevento Sez. Lavoro la sig. Martone Grazia conveniva in giudizio questa Amministrazione per il riconoscimento dell'equo indennizzo;

**Con** determina n.30/1/2005 si procedeva alla costituzione nel giudizio in questione;

**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in


motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con ricorso Tribunale Benevento Sez. Lavoro notificato il 12/10/04 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n 30.1/2005;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

### **LA GIUNTA**

• Su relazione del Presidente

A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.30/1/2005 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso Tribunale Benevento Sez. Lavoro notificato il 12/10/04 dalla Sig.ra Martone Grazia c/ Provincia di Benevento;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

*[Handwritten signature]*

N. ES Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 18 GEN. 2005

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 18 GEN. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 3 FEB. 2005  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE  
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 3 FEB. 2005

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, il 3 FEB. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per  
2x SETTORE AVVOCATURA  
SETTORE \_\_\_\_\_  
SETTORE \_\_\_\_\_

il _____	prot. n. <u>ES 1138</u>
il _____	prot. n. <u>9.2.05</u>
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____

Revisori dei Conti  
X Nucleo di Valutazione 178  
20.2.05

Conferenza Capigruppo

Avv. Pierluigi Arigliani  
Patrocinante in Cassazione

COPIA MANDATO


RG. 4200/04  
Provincia

**TRIBUNALE DI BENEVENTO**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO**

**PER**



Nominiamo e  
costituamo quale  
nostro procuratore e  
difensore in ogni fase  
del presente giudizio,  
compreso il giudizio di  
esecuzione e la  
impugnazioni l'Avv.  
Pierluigi Arigliani  
presso lo stesso  
elettivamente  
domiciliato in  
Benevento al Viale  
Mellusi n.10. All'uopo  
gli conferiamo tutte le  
facoltà di legge  
nessuna esclusa ed  
eccettuata, compresa  
quella di sottoscrivere  
il presente atto, di  
redigere e notificare  
motivi aggiunti, di  
rinunciare agli atti di  
causa, di chiedere  
giudicamento deciso, di  
chiedere  
interrogatorio formale,  
di chiamare in causa  
terzi, di sollevare e  
proporre querela di  
falso, di citare testi, di  
proporre domande  
riconvenzionali, di  
nominare sostituti, di  
farsi rappresentare in  
udienza, di nominare  
consulenti, di  
transigere e conciliare,  
ritenendo sin d'ora per  
fatto e fermo tutto  
l'operato del  
menzionato  
procuratore e  
difensore senza  
bisogno di ulteriore  
ratifica o conferma.

PROVINCIA DI BENEVENTO  
12 OTT 2004  
Legale  
Pierluigi Arigliani

MARTONE GRAZIA, nata a Benevento il 15/3/1947 ed ivi residente  
alla Via XXV Luglio, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi  
Arigliani, giusta mandato a margine del presente atto, e presso lo  
stesso elettivamente domiciliata in Benevento al Viale Mellusi n.10

**CONTRO**

Provincia di Benevento, in persona del suo legale rappresentante p.t.

**Oggetto:** ricorso per il riconoscimento della causa di servizio e  
dell'equo indennizzo e per la disapplicazione della determinazione  
dirigenziale n.568 del 10.10.2003, della decisione del Comitato di  
verifica per le cause di servizio del 15/07/2003 seduta n. 94/2003 e  
di qualunque altro atto presupposto, collegato, connesso e  
coordinato.

**FATTO**

La ricorrente è stata assunta presso l'Amministrazione Provinciale di  
Benevento il 1/4/1984 con la qualifica di Aiuto Segreteria.

Ha svolto in modo continuato ed ininterrotto funzioni di assistenza  
tecnico-amministrativa alle riunioni degli Organi Collegiali (Giunta e  
Consiglio), quale responsabile dell'Ufficio Giunta e Consiglio.

Benevento 27/8/2004  
Pierluigi Arigliani

Settore Avvocatura

Prot. n. 5520

Dal 13-10-04

Viale Mellusi n.10 82100 BENEVENTO Tel. e Fax 0824/317426 Tel.0824/317  
Email: pierluigiariigliani@virgilio.it

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0020067 Data 12/10/2004  
Oggetto RICORSO SIG. MARTONE  
GRAZIA  
Dest. Avvocatura Settore; [...]

Le sedute consiliari si svolgevano, per il passato, nelle ore pomeridiane protraendosi sino a tarda notte, all'attualità iniziano, di norma, nella tarda mattinata interessando anche le ore pomeridiane.

I lavori sono sempre stati tenuti e continuano a tenersi, senza soluzione di continuità (come certificato dal Segretario Generale in data 12 agosto 2004).

Il tipo di lavoro ha impedito alla ricorrente di poter godere della pausa pranzo e di avere un ritmo alimentare regolare.

Nei rilievi anamnestici viene segnalata la precarietà logistico-ambientale, legata all'ubicazione degli uffici, che ha sottoposto l'interessata a continui sbalzi di temperatura soprattutto in presenza di condizioni meteorologiche avverse e durante la stagione invernale con conseguente esposizione a rilevanti disagi climatici e fisici.

In data 24/1/2000, la ricorrente inoltrava domanda all'Ente di appartenenza per il riconoscimento di causa di servizio delle infermità, di cui era affetta, con contestuale richiesta di corresponsione dell'equo indennizzo: "Gastrite ipersecretiva, discinesia colica su base spasticasinusite cronica, scoliosi lombare destroconvessa con accentuazione della lordosi, spondilosi diffusa con osteofitosi margino-somatica, artrosi interapofisaria L5-S1, crisi cefalalgiche, cardiopatia ipertensiva II° stadio."

In data 18/7/2000, la Commissione Medica Ospedaliera di Caserta sottoponeva a visita la ricorrente e la riconosceva affetta da: Gastrite

cronica, ipertensione arteriosa con iniziale impegno d'organo. A tale diagnosi seguiva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, della tempestività della domanda e l'ascrivibilità della menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica alla categoria 7 in misura massima della Tabella A.

L'ente di appartenenza inviava in data 13.10.2003 al Comitato di verifica per la causa di servizio l'accertamento della C.M.O., ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo.

In data 6/8/2003, dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio di Roma perveniva il parere, deliberato il 15/7/2003, dal quale si evinceva che le infermità gastrite cronica e ipertensione arteriosa con iniziale impegno d'organo non potevano essere riconosciute dipendenti da fatti di servizio.

L'Amministrazione Provinciale con determinazione dirigenziale del 10.10.2003 prendeva atto in modo acritico della decisione del Comitato di Verifica, negando la dipendenza da causa di servizio delle infermità peraltro già riconosciute dalla Commissione Medica dell'Ospedale Militare di Caserta e conseguentemente il riconoscimento dell'equo indennizzo, dandone comunicazione alla ricorrente in data 04.11.2003.

Avverso tale illegittima esclusione la ricorrente propone in data 19.12.2003 tentativo di conciliazione che espletato in data 02.03.2004 fallisce per mancata comparizione della Provincia.

## DIRITTO

### 1. PROVVEDIMENTO DI DINIEGO ADOTTATO OLTRE IL TERMINE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL D.P.R.29 OTTOBRE 2001 N.461.

Vanno scanditi i tempi per l'esame della domanda di causa di servizio e di equo indennizzo previsti dalla legge e riscontrare, poi, il rispetto dei tempi nella fattispecie in esame.

A norma del comma 2 dell'art 5 del D.P.R. n. 461/2001, l'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale, se investito della questione relativa al riconoscimento della infermità o lesione da causa di servizio, deve pronunciarsi entro trenta giorni alla data di ricevimento della domanda qualora debba emettere un provvedimento sfavorevole all'interessato.

Nel caso in cui detta ipotesi pregiudiziale non ricorra, lo stesso ufficio, sempre entro i trenta giorni, trasmette la domanda alla commissione medica competente (art. 5, comma 3). La commissione predetta effettua la visita medica entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall'Amministrazione, redigendo processo verbale (art 6, comma 6). Questo è trasmesso all'Amministrazione competente entro quindici giorni dalla visita conclusiva (art. 6, comma 7). Entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della commissione, l'ufficio in parola invia gli atti al comitato (art. 7, comma 1). Detto comitato, entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, si pronuncia sulla



dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio con parere da comunicare entro quindici giorni all'Amministrazione (art. 11, comma 2). Entro venti giorni dalla data di ricezione del menzionato parere l'Amministrazione si pronuncia sul parere in questione, notificandolo entro i successivi quindici giorni all'interessato (art. 14, commi 1 e 2). Sommando i suddetti termini, si giunge a computare un termine massimo salvo allungamento dovuto ad incombenze istruttorie intermedie e salva la particolarità di termini stabiliti in materia di riconoscimento di equo indennizzo - di circa 215 giorni, trascorsi i quali la procedura amministrativa relativa al riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio o dell'equo indennizzo può ritenersi definitiva. Ciò, beninteso, qualora non debba già ritenersi tale dopo il decorso dei trenta giorni dalla domanda dell'interessato nell'ipotesi pregiudiziale già sopra accennata a norma del comma 2 del succitato art. 5. Viene a sussistere in tal modo, in linea di massima, la condizione di procedibilità dell'azione in sede giurisdizionale.

Per le domande presentate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 461/2001 (la domanda della ricorrente è del 24 gennaio 2000) l'art. 18, comma 3, prevede il termine di dodici mesi per la conclusione del procedimento di accertamento della domanda dalla data di entrata in vigore del citato D.P.R.

Nel caso di specie non è stato rispettato dagli uffici preposti un solo termine.

La C.M.O. di Caserta ha riconosciuto la dipendenza della causa di servizio e nessun provvedimento contrario è intervenuto, nei tempi di legge, per la negazione dell'avvenuto riconoscimento.

La presente domanda è quindi fondata e va accolta già solo per questo motivo.

**2. LA PATOLOGIA ED IL NESSO CAUSALE CON LA CAUSA DI SERVIZIO.**

La patologia che affligge la ricorrente è stata accertata dalla commissione medica ospedaliera che le ha riconosciuto la causa di servizio.

L'organo di vigilanza inopinatamente, riformando la decisione della Commissione Medica dell'Ospedale Militare di Caserta, negava che le affezioni lamentate fossero dipendenti da fatti di servizio e per l'effetto anche il riconoscimento dell'equo indennizzo, senza operare una attenta e rigorosa valutazione dell'operato della C.M.O. di Caserta, esprimendosi con formule di mero stile e senza motivare adeguatamente le ragioni del diniego.

La Provincia che pure poteva verificare tale incongruenza rilevabile *ictu oculi* si è limitata a recepire in modo semplicistico ed acritico le risultanze dell'Organo di controllo.

Illuminante sul punto è la sentenza della Corte dei Conti Sez. III Pens. Civili - 20/5/1972 n. 31855 (- Pres. Costa - Est. Di Giovambattista - P.M. Pergameno Acconcia c/o M. Pubblica Istruzione-): "L'indagine sull'esistenza del nesso di causalità tra malattia e servizio deve essere condotta non alla stregua di un criterio assoluto, bensì in relazione alle concrete, possibilità di resistenza organica del singolo soggetto, possibilità che possono essere minime o, addirittura, nulle quando trattasi di elemento predisposto".

Ai fini istruttori si chiede di essere ammessi a provare le seguenti circostanze:

1. "è vero che Martonè Grazia a tutt'oggi svolge mansione di collaboratrice del Segretario Generale nella verbalizzazione delle sedute di consiglio provinciale";
2. " è vero che Martone Grazia protrae il suo orario di lavoro anche durante le ore del pranzo e a volte della cena";
3. è vero che Martone Grazia da quando ha iniziato il lavoro di verbalizzazione delle sedute collegiali della Provincia di Benevento ha spesso saltato il pranzo;
4. è vero che Martone Grazia ha lamentato e lamenta, a volte, problemi di gastrite;
5. è vero che Martone Grazia svolge con impegno, scrupolo e dedizione il suo lavoro presso la Provincia;

6. è vero che il lavoro prevalente della Martone Grazia è quello di verbalizzazione, o comunque, di collaborazione del Segretario Generale della Provincia;
7. è vero che Martone Grazia per svolgere il suo lavoro ha protratto la sua attività lavorativa sistematicamente e frequentemente ben oltre l'orario previsto di lavoro.

Sulle predette circostanze si indicano a testi :

- a) Dr. Gianclaudio Iannella nato a Pietrelcina il 3.6.1943 3 residente a Benevento al Viale dei Rettori n.33;
- b) Dott.ssa Giovanna Romano nata a Caracas il 3.1.1963 e residente a Benevento Via Avellino n.4/A;
- c) Sig.ra Rita Pagano nata a Santa Maria Capua Vetere il 23.7.1944 e residente a Benevento Via G. Castellano n.72;
- d) Annamaria Siciliano nata a Benevento il 20.5.1964 ed ivi residente in Via San Giovanni Battista della Salle n.43.

In caso di contestazione della controparte, si chiede la nomina di un C.T.U. per l'accertamento del nesso causale della patologia di cui si chiede il riconoscimento da causa di servizio.

Tutto ciò premesso si chiede che il Tribunale di Benevento, sezione lavoro, voglia accogliere le seguenti

## CONCLUSIONI

1. accogliere il ricorso e confermare il giudizio della Commissione Medica dell'Ospedale Militare di Caserta, espresso con verbale n.673 del 18.7.2000 e, per l'effetto, riconoscere le infermità denunciate dalla dipendente "gastrite cronica" e "ipertensione arteriosa con iniziale impegno d'organo" dipendenti da causa di servizio nonché disporre il riconoscimento dell'equo indennizzo;
2. condannare l'Amministrazione Provinciale al riconoscimento della causa di servizio ed al riconoscimento di un'invalidità permanente parziale da liquidarsi in favore della ricorrente quale equo indennizzo nella misura accertata dalla C.M.O. di Caserta ascrivibile alla misura massima Tabella A categoria VII, delle tabelle allegate al DPR 30/12/1981 n. 834;
3. Condannare l'Amministrazione Provinciale alle spese, diritti ed onorari di difesa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

Ai fini dell'iscrizione a ruolo si dichiara che la presente controversia è esente trattandosi di pubblico impiego.

Si allegano e depositano i seguenti atti :


1. nota del segretario generale del 12 agosto 2004;
2. verbale di mancata conciliazione del 2.3.2004;
3. ricorso per la conciliazione;
4. nota di trasmissione determinazione n. 568/2004 del 10.10.2003;

5. determinazione n.568/04 del 10.10.2003;
6. relazione medico legale di parte del Dr. Giovanni Liviero;
7. provvedimento di diniego del comitato di verifica per le cause di servizio del 15/7/2003;
8. trasmissione del processo verbale del 18.7.2000 dalla C.M.O. di Caserta alla Provincia di Benevento;
9. Verbale della C.M.O. di Caserta del 18/7/2000;
10. domanda di riconoscimento della causa di servizio e dell'equo indennizzo della ricorrente del 24.1.2000;
11. Rapporto informativo del 18.2.2004.
12. D.P.R. 29.10.2001 n.461.

Si chiede ai fini della decisione di avvalersi di tutti i documenti esibiti e prodotti e dell'istanza di nomina di C.T.U.

Con espressa riserva di depositare ulteriori documenti, allo stato non disponibili, ed avvalersi di ogni altro mezzo istruttorio, tenuto conto della condotta processuale della controparte.

Benevento 27 agosto 2004

Avv. Pierluigi Arigliani  


TRIBUNALE DI BENEVENTO  
RELATA DI NOTIFICA  
Ufficio Unico Notifiche

Addi.....

Ad istanza della Sig.ra Martone Grazia ed a richiesta dell'Avv. Pierluigi Arigliani, come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche del Tribunale di Benevento ove risiedo per l'incarico, ho notificato, per sua piena scienza e conoscenza, il su esteso atto, mediante copia conforme all'originale a:

1) Provincia di Benevento in persona del suo legale rappresentante p.t.

A mani di *S. P. Resanue*  
A MANI DI  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

*Am 12/12/04*

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Ufficiale Giudiziario (53)